



CASA & ASSOCIATI

## IL CONTRATTO DI SUBFORNITURA

Più fatturato, meno rischi.

Come stipulare un contratto di subfornitura *step by step*.

AVV. PAOLO MENARIN

# 1. IL CONTRATTO DI SUBFORNITURA – ANALISI DELLA NORMATIVA

## LEGGE CHE DISCIPLINA IL CONTRATTO DI SUBFORNITURA

Il contratto di subfornitura è un contratto tipico disciplinato dalla legge n. 192 del 18.06.1998 (disciplina della subfornitura nelle attività produttive).

## DEFINIZIONE (ART. 1)

*Ai sensi dell'art. 1 della legge 18.06.1998 n. 192, «con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare, per conto di una impresa committente, lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima ● si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente».*

Possono quindi classificarsi due tipi di subfornitura: quella c.d. «di lavorazione» e quella c.d. «di prodotto».

In ogni caso il *facere* prevale su ogni altra prestazione del subfornitore.

## DIFFERENZE RISPETTO AD ALTRE FIGURE CONTRATTUALI

- **appalto:** le due figure sono facilmente confondibili ma l'appalto comporta un'autonomia dell'appaltatore nella scelta delle modalità operative attraverso le quali conseguire il risultato richiesto dal committente (a differenza della subfornitura in cui l'impresa committente esercita un controllo diretto ed integrale sull'esecuzione dei lavori).

## FORMA (ART. 2)

- Per il contratto di subfornitura, la legge prevede la forma scritta a pena di nullità;
- per forma ottemperare all'obbligo di forma scritta, è sufficiente che vi sia uno scambio di comunicazioni di proposta e di accettazione dell'offerta, anche tramite via telematica;
- la forma scritta si intende rispettata anche per fatti concludenti, purché il committente abbia inviato al subfornitore una proposta scritta a cui è seguito l'inizio di esecuzione delle opere. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 1341 c.c.;
- nel caso di contratti a prestazione periodica o continuativa anche i singoli ordini devono avere forma scritta. In questo caso si consiglia di confezionare un c.d. «contratto quadro» a cui seguiranno nel tempo i singoli ordini.

## CONTENUTO MINIMO AI FINI DELLA VALIDITA' DEL CONTRATTO (ART. 2 COMMA 5)

Nel contratto di subfornitura devono essere specificati:

- i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche facendo riferimento *per relationem* a della normativa tecnica;
- il prezzo pattuito;
- i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.

## TERMINI DI PAGAMENTO (ART. 3)

- Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione e, inoltre, deve precisare gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna;
- il prezzo pattuito per la subfornitura deve essere corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna del bene o dalla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Il predetto termine potrà essere elevato a 90 (novanta) giorni a seguito di accordi stipulati con le associazioni di categoria di imprese committenti e subfornitrici.

## RITARDO NEL PAGAMENTO DELLA SUBFORNITURA (ART. 3 C.3)

- In caso di ritardo nel pagamento, senza bisogno di costituzione in mora, al subfornitore dovranno essere corrisposti interessi annui pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE aumentato di 8 punti percentuali;
- se il ritardo nel pagamento supererà i 30 (trenta) giorni, il committente, inoltre, sarà tenuto al versamento di una penale pari al 5% dell'importo non corrisposto;
- in ogni caso, è fatto salvo il diritto del subfornitore al risarcimento del danno ulteriore.

## DIVIETO DI INTERPOSIZIONE (ART. 4)

- La fornitura di beni e servizi oggetto della subfornitura non può a sua volta essere ulteriormente affidata in subfornitura senza l'autorizzazione del committente per un importo superiore al 50% del valore della subfornitura. Tuttavia, le parti possono pattuire una misura maggiore;
- sono nulli gli accordi in violazione delle precedente prescrizione;
- in caso di ulteriore affidamento in subfornitura, gli accordi saranno sempre sottoposti alla relativa normativa (L. 192/98);
- i termini di pagamento di questo nuovo contratto di subfornitura non possono essere peggiorativi rispetto a quelli del contratto di subfornitura principale.

## RESPONSABILITÀ DEL SUBFORNITORE (ART. 5)

- Il subfornitore ha la responsabilità del funzionamento e della qualità della parte o dell'assemblaggio da lui prodotti nonché del prodotto fornito secondo le prescrizioni contrattuali e a regola d'arte;
- inoltre, sempre il subfornitore non può essere ritenuto responsabile per difetti legati ai materiali o all'attrezzatura fornite dal committente per l'esecuzione del contratto. Tuttavia, tali difetti devono essere segnalati tempestivamente al committente;
- eventuali contestazioni in merito all'esecuzione della subfornitura devono essere sollevate dal committente entro i termini previsti nel contratto *«che non potranno tuttavia derogare ai più generali termini di legge»*.

## TERMINI PER FAR VALERE VIZI E LE DIFFORMITÀ RELATIVI ALLA COMMESSA

La legge 192/98 non pone dei termini particolari, limitandosi a quelli inseriti nel contratto che non potranno tuttavia derogare «ai più generali termini di legge».

La dottrina (vedi: La tutela delle piccole e medie imprese nei rapporti contrattuali coi committenti: il contratto di subfornitura industriale e le norme per il contrasto ai ritardi di pagamento – Gianfranco Visconti in Diritto Civile e Commerciale) sostiene che per «*generalis termini di legge*» si debba intendere quanto previsto dalla disciplina dell'appalto di cui all'art. 1667 c.c. In particolare:

- i vizi conosciuti o riconoscibili devono essere contestati al subfornitore all'esito del collaudo, pena la decadenza dalla garanzia. Qualora non fosse stato effettuato un collaudo essi devono essere denunciati entro 60 giorni dalla consegna.
- nel caso di vizi occulti, il committente deve, a pena di decadenza, denunciare i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati. Inoltre, l'azione contro il subfornitore si prescrive entro due anni dal giorno della consegna dell'opera.

---

## TERMINI PER FAR VALERE VIZI E LE DIFFORMITÀ RELATIVI ALLA COMMESSA (SEGUE)

- Tuttavia quanto sopra delineato non è questione pacificamente acquisita dalla giurisprudenza quindi si consiglia:
  - a) di inserire sempre nel contratto una clausola che fissi i termini per la contestazione di vizi o difformità della merce lavorata una volta consegnata, e ciò sia per i vizi apparenti sia per i vizi occulti. Si dovranno inserire termini non superiori a quelli indicati nella slide nr. 12;
  - b) qualora non ci fossero termini indicati a contratto e si debba comunque provvedere ad una contestazione si consiglia di farlo, sempre per iscritto e ben circostanziando i vizi e/o le difformità, nel termine di **08 giorni** dalla consegna o scoperta (cfr. 1495 e 1511 CC). Questo eviterà ogni tipo di problema perché di fatto trattasi del termine più corto previsto dalla legge per altre figure contrattuali tipiche.

## CASI DI NULLITÀ PREVISTI (ART. 6)

- È nullo il patto tra subfornitore e committente che riservi ad uno di essi la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto. Tuttavia, sono valide le previsioni contrattuali che consentano al committente di precisare sia le quantità da produrre sia i tempi di esecuzione della fornitura (pur con congruo preavviso ed entro limiti stabiliti dal contratto);
- è altresì nullo il patto con cui il subfornitore disponga licenze, brevetti o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale al committente senza la previsione di un congruo corrispettivo;
- nel caso di contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica, è nullo il patto con cui si attribuisca ad una delle parti la facoltà di recesso senza congruo preavviso.

## PROPRIETÀ DEL PROGETTO (ART. 7)

- Il committente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al subfornitore;
- in ragione di ciò, il subfornitore è tenuto a non utilizzare i predetti progetti per scopi diversi da quelli attinenti al contratto di subfornitura.

## REGIME I.V.A. APPLICABILE ALLE OPERAZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI SUBFORNITURA (ART. 8)

Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi.

## ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA (ART. 9)

- È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice;
- per dipendenza economica, s'intende la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi nei rapporti commerciali con un'altra impresa. Inoltre, la predetta situazione viene valutata anche tenendo conto della reale possibilità di reperire alternative soddisfacenti sul mercato da parte di chi abbia subito l'abuso (quest'ultimo può consistere, a titolo esemplificativo: rifiuto di vendere o di comprare, imposizione di clausole eccessivamente gravose, interruzione arbitraria delle relazioni in atto ecc);
- il patto mediante il quale si realizza il predetto abuso è nullo.

## ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA (ART. 9)

Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati.

Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al capoverso che precede possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere.

La competenza per dirimere le controversie su questo punto è affidata alle sezioni specializzate in materia d'impresa.

## 2. IL CONTRATTO DI SUBFORNITURA *STEP BY STEP*

## DI COSA CI OCCUPEREMO

- alla luce della stringente normativa descritta in precedenza, verranno analizzate le principali clausole il cui inserimento sia consigliabile ai fini del confezionamento del contratto di subfornitura;
- consigli pratici per la redazione del contratto di subfornitura.

## PREMESSE ED ALLEGATI

- le **premesse** non sono formalmente indispensabili ma possono esser utili per inserire, **ai fini dell'interpretazione** del contratto, i motivi che hanno portato le parti a concluderlo piuttosto che per citare il Codice Etico etc. Sono in ogni caso utili **ai fini di una buona definizione logico sistematica dell'impianto contrattuale**;
- anche gli **allegati** non sono indispensabili ma sono **molto utili ai fini della chiarezza e sistematicità delle previsioni contrattuali**.

## OGGETTO DELLA SUBFORNITURA

L'oggetto del contratto di subfornitura è rappresentato da:

- realizzazione di lavorazioni su semilavorati o su materie prime fornite dal committente;
- fornitura di prodotti o servizi destinati ad essere utilizzati in un'attività più complessa del committente.

**In entrambi i casi è fondamentale individuare precisamente, anche tramite allegati tecnici, lo specifico oggetto del contratto.**

Invece, non rientrano in tale fattispecie la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.

## CORRISPETTIVO PER LA SUBFORNITURA

- L'importo del corrispettivo è concordato tra le Parti. Nei casi di contratti quadro che reggano un rapporto continuativo di subfornitura, il corrispettivo può essere concordato di volta in volta purchè sempre per iscritto.
- tuttavia, qualora il committente richieda modifiche o varianti in relazione al bene/servizio oggetto della commessa ed il subfornitore le accetti, quest'ultimo avrà diritto all'adeguamento del prezzo anche se non espressamente previsto dal contratto.
- **Anche alla luce della fluttuazione dei prezzi delle materie prime, si consiglia di regolare con una clausola specifica i criteri (anche di massima) per l'adeguamento del prezzo sia per ciò che concerne modifiche o varianti sia per ciò che concerne eventuali aumenti di materie prime.**

## QUANTITATIVI MINIMI E MASSIMI NEI CONTRATTI AD ESECUZIONE CONTINUA O PERIODICA

- Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, sarà bene stipulare un «contratto quadro» che regolerà le future richieste di lavorazioni o servizi che verranno perfezionate mediante singoli ordini;
- in sede contrattuale, è ben possibile che le parti stabiliscano dei limiti minimi e massimi alle quantità di lavorazioni/servizi da richiedere nei singoli ordini; **ciò è fondamentale in quanto il rapporto deve rispettare la capacità produttiva del subfornitore;**
- il subfornitore non sarà quindi tenuto ad accettare singoli ordini eccedenti i limiti massimi pattuiti, ma dall'altro lato non potrà rifiutare ordini sotto il predetto limite; il committente, dall'altro lato, potrà ben pretendere il rispetto di minimi di produzione.
- Il mancato raggiungimento dei minimi produttivi può essere legato ad una clausola risolutiva espressa apposta a favore di entrambe le parti.

## IL TERMINE DI CONSEGNA DELLE LAVORAZIONI

- nei contratti di subfornitura deve essere indicato il termine per la consegna delle lavorazioni, complete e collaudate;
- il predetto termine di consegna non è perentorio, a meno che le parti non inseriscano una clausola che ne determini l'essenzialità;
- qualora vi sia la necessità di conferire essenzialità al termine di consegna, sarà bene inserire una clausola penale che predetermini l'ammontare del risarcimento del danno a carico del subfornitore a seconda del ritardo causato (i.e. € X per ogni giorno);
- In linea generale il subfornitore non sarà ritenuto responsabile nei casi di forza maggiore (serrata, eventi atmosferici, sciopero ecc).

## PROPRIETÀ DELLE INVENZIONI/INNOVAZIONI DEL SUBFORNITORE

- Le eventuali invenzioni o innovazioni che il subfornitore realizzi o sviluppi nell'esecuzione del contratto potranno essere cedute a titolo oneroso al committente, qualora quest'ultimo lo chieda, per un congruo corrispettivo;
- come già enunciato in precedenza, è nullo il patto con cui il subfornitore ceda al committente le predette innovazioni a titolo gratuito oppure contro un corrispettivo non congruo.
- **Ad ogni modo, si consiglia sempre di tutelare le proprie invenzioni o il proprio know how tramite apposita clausola di riservatezza.**

## ACCESSO AI LOCALI DEL SUBFORNITORE DA PARTE DEL COMMITTENTE (AUDIT)

- Le parti possono pattuire che il committente possa accedere ai locali presso cui il subfornitore svolge la sua attività al fine di controllare le modalità di realizzazione delle prestazioni. Naturalmente, dovrà essere previsto un congruo preavviso;
- il committente dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, alle attrezzature e ai materiali del subfornitore, delle quali dovesse venire a conoscenza durante i predetti accessi.

## COLLAUDO DEI PRODOTTI

- Il collaudo consiste nella (eventuale) verifica, in contraddittorio con il subfornitore, della corretta esecuzione della commessa e della conformità della prestazione alle specifiche tecniche fornite dal committente;
- **del collaudo andrà redatto apposito processo verbale, ed anche in caso di collaudo positivo il committente potrà sempre far valere la garanzia per i vizi occulti;**
- qualora il collaudo abbia esito negativo (e quest'ultimo non sia contestato dal subfornitore), le parti potranno (tra l'altro) pattuire una proroga del termine di pagamento del prezzo sino a che il subfornitore non abbia provveduto all'eliminazione dei vizi o difetti e non venga effettuato un collaudo con esito positivo;
- in mancanza di collaudo in contraddittorio, starà al committente verificare la corrispondenza della merce alle previsioni contrattuali. In questo caso il termine per denunciare vizi o difformità decorrerà comunque dalla consegna della merce lavorata (cfr. slides 12 e 13).

## CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

È una clausola che permette la facoltà di **risolvere il contratto a fronte di predeterminati inadempimenti di una delle parti**. Detti inadempimenti devono essere specificati all'interno del corpo della clausola con riferimento specifico alla previsione contrattuale che si intende tutelare a pena di risoluzione (i.e. eccessivi ritardi nella consegna etc.).

## CLAUSOLA PENALE

È una clausola che permette, a fronte di determinati inadempimenti o ritardi, di **predeterminare la quantità di risarcimento dovuto**. Nel contratto di subfornitura solitamente è legata alla violazione dei termini di consegna o di pagamento. E' consigliabile indicare un importo congruo ma non eccessivo perché, se sproporzionato, può essere ridotto dal giudice. E' altresì consigliabile specificare che sono fatti salvi i diritti di richiedere gli ulteriori danni rispetto a quanto quantificato nella penale.

## LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- Nei contratti c.d. domestici, e cioè Italia su Italia, la **legge applicabile è sempre la legge italiana** (salvo che le parti non abbiano espressamente optato per una legge regolatrice di un Paese diverso);
- per ciò che concerne il **Foro competente** si può optare per quello desiderato, purché sia indicato quale esclusivo;
- qualora se ne ravvisasse la convenienza si potrà inserire una clausola compromissoria.



CASA & ASSOCIATI

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE.